



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Bologna, 29 marzo 2019

CIRCOLARE N. 13

OGGETTO: COMUNICAZIONE LIPE, SPESOMETRO ED ESTEROMETRO: NUOVO CALENDARIO

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa circa le nuove scadenze previste per la Comunicazione LIPE del IV° trimestre 2018; per lo spesometro del III° e IV° trimestre 2018 o II° semestre 2018 e per l' Esterometro 2019.

Comunicazione LIPE, spesometro ed Esterometro: nuovo calendario

Premessa

Dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore un nuovo adempimento. Si tratta del c.d. Esterometro, con cui vanno comunicate all'Agenzia delle Entrate le operazioni da e verso soggetti esteri (operazioni transfrontaliere). Possono essere escluse dall'adempimento le suddette operazioni qualora documentate con fattura elettronica o bolla doganale.

Scadenza Esterometro



La normativa prevede che la trasmissione abbia cadenza mensile e sia da effettuarsi entro l'ultimo giorno del mese successivo.

Dunque, entro il 28 febbraio "sarebbe" scaduto il termine per l'invio dello spesometro riferito al mese di gennaio 2019.

Il 28 febbraio 2019 sarebbero scaduti anche altri due adempimenti, ossia:

- ⇒ Comunicazione LIPE riferita al IV° trimestre 2018;
- ⇒ Spesometro riferito al III° e IV° trimestre 2018 o al II° semestre 2018 per chi avesse scelto l'invio semestrale.

Proroga



Con il D.P.C.M. 27 febbraio 2019 è stata disposta la proroga dei suddetti tre adempimenti.

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 - 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a / +39 051 583978
Fax +39 051 338919 / +39 051 6440524
C.F./P.Iva 03705530370 - REA BO-311291 - C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiomonari.it - segreteria@studiocrabilli.it





Comunicazioni LIPE

La normativa in materia di LI.PE. stabilisce che, i soggetti obbligati alla comunicazione effettuano l'adempimento in maniera "trimestrale" entro l'ultimo giorno del II° mese successivo al trimestre di riferimento. Tuttavia, i dati riferiti al II° trimestre vanno inviati entro il 16 settembre. Dunque, sulla base di quanto anzidetto, per le Comunicazioni LIPE del 2018 si era delineato il seguente calendario:

Calendario comunicazione LIPE prima della proroga	
Trimestre di riferimento	Scadenza
I° trimestre 2018	31 maggio 2018
II° trimestre 2018	17 settembre 2018 (il 16/09 era domenica)
III° trimestre 2018	30 novembre 2018
IV° trimestre 2018	28 febbraio 2019

PROROGA



Il DPCM 27 febbraio 2019 ha prorogato la comunicazione LIPE del IV° trimestre 2018 al 10 aprile 2019.

Calendario comunicazione LIPE dopo la proroga	
Trimestre di riferimento	Scadenza
I° trimestre 2018	31 maggio 2018
II° trimestre 2018	17 settembre 2018 (il 16/09 era domenica)
III° trimestre 2018	30 novembre 2018
IV° trimestre 2018	10 aprile 2019

Spesometro

La normativa prevede che l'invio avvenga con cadenza trimestrale entro l'ultimo giorno del II° mese successivo al trimestre di riferimento. Lo Spesometro riferito al II° trimestre va inviato entro il 16 settembre (termine poi portato al 30/09 ad opera del comma 932 Legge di Bilancio 2018).

Il D.L. n. 87/2018 (decreto dignità) ha stabilito che lo Spesometro riferito al III° trimestre 2018 andrà inviato entro il 28/02/2019 anziché entro il 30/11/2018. Entro la stessa data andrà inviato lo Spesometro del II° semestre 2018 per chi avesse scelto l'invio semestrale.



INFORMA - E' il comma 2 art. 1-ter D.L. 148/2017, a prevedere la "facoltà" dello Spesometro 2018 "semestrale".

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 - 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a / +39 051 583978
Fax +39 051 338919 / +39 051 6440524
C.F./P.Iva 03705530370 - REA BO-311291 - C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiomonari.it - segreteria@studiocrabilli.it





RICORDA - Si ricorda, inoltre che con l'avvento dell'obbligo di fatturazione elettronica, dal 1° gennaio 2019, è stato abolito lo spesometro con riferimento alle operazioni compiute a decorrere dalla citata data.

Dunque:



Proroga



Il DPCM 27 febbraio 2019 ha prorogato al 30 aprile 2019 lo Spesometro del III° e IV° trimestre 2018 e quello del II° semestre 2018.



Esterometro

Come anticipato in premessa, la disciplina di riferimento prevede che l'Esterometro abbia cadenza mensile (è da inviarsi entro l'ultimo giorno del mese successivo a quelli di riferimento). Per cui, il calendario delineatosi per il 2019 **sarebbe stato** il seguente:

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 - 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a / +39 051 583978
Fax +39 051 338919 / +39 051 6440524
C.F./P.Iva 03705530370 - REA BO-311291 - C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiomonari.it - segreteria@studiocrabilli.it





Calendario Esterometro 2019 prima della proroga

Mese di riferimento	Scadenza
Gennaio	28 febbraio 2019
Febbraio	1 aprile 2019 (il 31/03 è domenica)
Marzo	30 aprile 2019
Aprile	31 maggio 2019
Maggio	1 luglio 2019 (il 30/06 è domenica)
Giugno	31 luglio 2019
Luglio	2 settembre 2019 (il 31/08 è sabato)
Agosto	30 settembre 2019
Settembre	31 ottobre 2019
Ottobre	2 dicembre 2019 (il 30/11 è sabato)
Novembre	31 dicembre 2019
Dicembre	31 gennaio 2020

Proroga

Il DPCM 27 febbraio 2019 ha prorogato al 30 aprile 2019 l'Esterometro riferito ai mesi di gennaio e febbraio 2019.

Calendario Esterometro 2019 dopo la proroga

Mese di riferimento	Scadenza
Gennaio	30 aprile 2019
Febbraio	
Marzo	31 maggio 2019
Aprile	
Maggio	1 luglio 2019 (il 30/06 è domenica)
Giugno	31 luglio 2019
Luglio	2 settembre 2019 (il 31/08 è sabato)
Agosto	30 settembre 2019
Settembre	31 ottobre 2019
Ottobre	2 dicembre 2019 (il 30/11 è sabato)
Novembre	31 dicembre 2019
Dicembre	31 gennaio 2020



INFORMA - Si parla della possibilità di rendere l'Esterometro un adempimento semestrale. Tuttavia occorre attendere notizie ufficiali in merito.

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 - 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a / +39 051 583978
Fax +39 051 338919 / +39 051 6440524
C.F./P.Iva 03705530370 - REA BO-311291 - C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiomonari.it - segreteria@studiocrabilli.it





CHIARIMENTI sulla Comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. "ESTEROMETRO")

1 PREMESSA

A decorrere dal periodo d'imposta 2019, i soggetti passivi IVA stabiliti nel territorio dello Stato italiano sono tenuti, salvo specifiche eccezioni, a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi che intercorrono con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015).

La trasmissione telematica dei dati deve avvenire, secondo le regole definite dal Provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757, **entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione o registrazione del documento.**

2 AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 AMBITO SOGGETTIVO

Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano.

Sono esonerati dalla comunicazione in esame i soggetti che operano in base:

al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (abrogato ma ancora applicabile da parte di coloro che vi avevano aderito prima del 31.12.2015);

al regime forfetario per gli autonomi di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014.

2.2 AMBITO OGGETTIVO

La comunicazione ha ad oggetto i dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi:

effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia;

ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.

Il generico riferimento ai "soggetti" non stabiliti fa ritenere che la comunicazione sia dovuta sia per le operazioni nei confronti di soggetti passivi IVA non stabiliti in Italia quanto nei confronti di "privati consumatori" non stabiliti.

Sono escluse le operazioni per le quali:

è stata emessa una bolletta doganale (es. importazioni);

è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica trasmessa mediante il Sistema di Interscambio (Sdi).

3 MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DATI

La comunicazione è effettuata sulla base delle specifiche tecniche allegate al provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757.

Per le sole fatture emesse, la comunicazione può essere effettuata trasmettendo al Sistema di Interscambio la fattura in formato XML e compilando il campo "Codice Destinatario" con il codice convenzionale "XXXXXXX".

3.1 DATI OGGETTO DI TRASMISSIONE

La comunicazione richiede l'esposizione dei seguenti dati, laddove presenti:

dati identificativi del cedente o prestatore;

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 - 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a / +39 051 583978
Fax +39 051 338919 / +39 051 6440524
C.F./P.Iva 03705530370 - REA BO-311291 - C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiomonari.it - segreteria@studiocrabilli.it





dati identificativi del cessionario o committente;
data del documento comprovante l'operazione;
data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
numero del documento;
base imponibile IVA;
aliquota IVA applicata;
imposta;
tipologia dell'operazione (nel caso in cui l'imposta non sia indicata nel documento).

3.2 TIPOLOGIA DELL'OPERAZIONE

Per le operazioni attive, il dato "Natura" dell'operazione deve essere valorizzato solamente nel caso in cui il cedente o prestatore non abbia indicato l'IVA in fattura, avendo inserito in luogo dell'imposta una specifica annotazione sul documento.

Per gli acquisti in "Reverse Charge", oltre alla valorizzazione del campo "Natura dell'operazione", devono essere compilati anche i dati riferiti all'aliquota e all'imposta.

Nella seguente tabella si riepilogano i principali codici relativi alla natura dell'operazione, sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate rispetto alla precedente comunicazione dei dati delle fatture (cfr. circ. 7.2.2017 n. 1, ris. 6.7.2017 n. 87 e FAQ pubblicate sul sito internet nella sezione "Fatture e Corrispettivi").

Codice	Natura dell'operazione	Operazioni attive	Operazioni passive
N1	Escluse ex art. 15	Operazioni con esclusione dal computo della base imponibile IVA	
N2	Non soggette	Prestazioni di servizi "fuori campo" IVA in assenza del requisito di territorialità (es. servizi extra-UE)	
N3	Non imponibili	Cessioni intra-UE Cessioni all'esportazione (incluse quelle in regime del margine)	Acquisti intra-UE non imponibili
N4	Esenti	Cessioni e prestazioni in regime di esenzione IVA (es. locazione di fabbricati)	Acquisti intra-UE esenti
N5	Regime del margine / IVA non esposta in fattura	Regime del margine per i beni usati	
N6	Inversione contabile / Reverse Charge	Prestazioni di servizi nei confronti di soggetti passivi debitori d'imposta in altro Stato UE Acquisti intracomunitari	Acquisti di servizi extra-UE (autofatture)
N7	IVA assolta in altro Stato UE	Vendite a distanza Prestazioni di servizi in regime MOSS	

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 - 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a / +39 051 583978
Fax +39 051 338919 / +39 051 6440524
C.F./P.Iva 03705530370 - REA BO-311291 - C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiomonari.it - segreteria@studiocrabilli.it



4 TERMINI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI

L'obbligo di comunicazione è relativo ai documenti emessi e ricevuti a decorrere dall'1.1.2019 (cfr. art. 1 co. 916 della L. 27.12.2017 n. 205, legge di bilancio 2018).

La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo:

a quello della data del documento emesso;

ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione, da intendersi come la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'IVA.

Dovrebbero, quindi, rientrare nella comunicazione del mese precedente (es. gennaio) le fatture di acquisto ricevute e registrate entro il giorno 15 del mese successivo (es. febbraio) e computate nella liquidazione del mese precedente (es. gennaio).

La prima comunicazione, relativa ai mesi di gennaio e febbraio 2019, unitamente alla comunicazione relativa al mese di marzo 2019, a seguito della proroga **scade quindi il 30.04.2019.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione.

Con i migliori saluti.

Studio Crabilli & Monari Srl

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 - 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a / +39 051 583978
Fax +39 051 338919 / +39 051 6440524
C.F./P.Iva 03705530370 - REA BO-311291 - C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiomonari.it - segreteria@studiocrabilli.it





Sanzione LIPE



Ravvedimento

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà (dal 250 euro a 1.000 euro) se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. E' ammesso il ravvedimento operoso (Risoluzione n. 104/E/2017) e ciò anche in sede

Caso 1



ESEMPIO

Il contribuente che, avendo già inviato la comunicazione prima del termine di scadenza, nel frattempo si fosse accorto di aver commesso degli errori/omissioni, può entro lo stesso termine di scadenza inviare una nuova comunicazione corretta senza incorrere in sanzioni. Ciò, in quanto la nuova comunicazione va a sostituire la precedente.

Si consideri, ad esempio, un contribuente con liquidazione IVA trimestrale il quale, con riferimento al IV° trimestre 2018 invii la LIPE il 2 aprile 2019. Il sistema acquisisce correttamente il file senza rilasciare alcuna ricevuta di scarto. Il 6 aprile 2019, il contribuente si accorge di aver indicato un totale operazioni attive errato. Questi può inviare una nuova comunicazione corretta entro il 10 aprile evitando di incorrere nella sanzione (quest'ultima sarà la comunicazione LI.PE. ritenuta valida).

Sanzione spesometro



La sanzione è per singolo spesometro

L'omessa o errata trasmissione dello spesometro prevede l'applicazione di una sanzione pari a 2 euro per ogni fattura, con un limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica il cumulo giuridico. E' ammessa l'applicazione del ravvedimento operoso (Risoluzione n. 104/E/2017).



Caso 2



Il 30 aprile cade l'invio dello spesometro riferito al III° e IV° trimestre 2018 e di quello riferito al II° semestre 2018 per chi ha scelto l'invio semestrale. Per un contribuente che esegue l'invio trimestrale, e che omette la presentazione, entro il 30 aprile 2019, di entrambi gli spesometri (III° e IV° trimestre 2018) la sanzione sarà unica oppure dovrà essere determinata per ciascun spesometro.

La sanzione dovrà essere applicata con riferimento a ciascuno spesometro omesso o errato con possibilità di applicazione del ravvedimento operoso. Si ricorda, inoltre, che, in caso di scarto di un file inviato nei termini, sono concessi 5 giorni dalla data dello scarto per il reinvio senza applicazione di sanzione; il ravvedimento è possibile salvo la notifica degli atti di accertamento; la regolarizzazione della violazione ed il versamento della sanzione possono NON essere contestuali.

Sanzione Esterometro

→ Come lo spesometro

In caso di omessa o errata trasmissione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere (Esterometro), è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa nella misura di euro 2 per ogni fattura (con un limite massimo di euro 1.000 per trimestre). È prevista una riduzione, pari alla metà della sanzione, applicabile anche al limite massimo per trimestre, se la regolarizzazione della violazione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza del termine della trasmissione (dunque, euro 1 per ogni fattura, con un limite massimo di euro 500).

Caso 3



Anche all'omessa o errata presentazione dell'esterometro si applicano le stesse regole di ravvedimento previste per lo Spesometro?

Anche se al riguardo l'Agenzia delle Entrate non si è ancora espressa è possibile ritenere che anche all'esterometro si applicano le stesse regole di ravvedimento operoso dettate per lo spesometro nella Risoluzione n. 104/E/2017. Inoltre anche per tale adempimento varrebbe la regola secondo cui, in caso di scarto di un file inviato nei termini, sono concessi 5 giorni dalla data dello scarto per il reinvio senza applicazione di sanzione.